

Il Direttore di Area Vasta

Alla c.a. Sig.

Gent.mo Sig.

in riscontro alla Sua richiesta () finalizzata ad "accedere con urgenza a farmaco letale per poter procedere con suicidio assistito così come legalmente previsto dalla sentenza n. 242/2019 della Corte Costituzionale", dopo aver acquisito specifico parere medico-legale, si rappresenta quanto segue.

La normativa vigente, ovvero la L. 219/2017 "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento" non prevede la possibilità di espletare il cd. "suicidio assistito" mediante somministrazione di farmaci letali.

In particolare:

- l'art. 1 norma, in sintesi, esclusivamente la fattispecie del "consenso informato" al trattamento sanitario declinando puntualmente le condizioni e le modalità di assenso o di rifiuto delle cure da parte dell'assistito nonché la possibilità, non prevista nel passato, di delegare una persona di fiducia dello stesso atto ad esprimere un consenso in sua vece. L'articolo *de quo* non contempla la possibilità di chiedere e/o esprimere un consenso relativamente alla somministrazione di un farmaco letale per procedere a suicidio assistito;
- l'art. 2 impegna il medico ad adoperarsi per alleviare le sofferenze del paziente garantendo la terapia del dolore anche avvalendosi di cure palliative. Tale articolo non prevede la somministrazione di farmaci letali per procedere al suicidio assistito che potrebbe configurare, allo stato attuale, l'ipotesi del reato penale di istigazione o aiuto al suicidio (art. 580 c.p.).

La richiamata sentenza n. 242/2019 della Corte Costituzionale interviene espressamente su questioni di legittimità costituzionale dell'art. 580 del codice penale sollevate dalla Corte d'Assise di Milano in relazione a diversa fattispecie, rispetto al Suo caso. Nella medesima sentenza, inoltre, si sollecita ulteriormente il Parlamento a legiferare sulla specifica materia, conformemente ai principi enunciati dalla stessa Consulta.

Al momento, tuttavia, non risulta che il Parlamento abbia provveduto nel senso indicato dalla Corte Costituzionale, normando con il necessario rigore le condizioni che devono sussistere e le relative modalità di esecuzione da applicare in una simile delicatissima e complessa fattispecie.

Pertanto, questa Direzione ritiene che, allo stato attuale della normativa vigente, non sia possibile esprimere un parere favorevole alla Sua richiesta.

La S.V. potrà comunque legittimamente avvalersi, ai sensi della citata L. n. 219/2017, artt. 1 e 2, delle cd. "disposizioni anticipate del trattamento" che prevedono la rinuncia ai trattamenti sanitari necessari alla sopravvivenza del paziente e la garanzia dell'erogazione di una appropriata terapia del dolore e di cure palliative.